



COMUNE DI COREGLIA

ANTELMINELLI

(Provincia di Lucca)

**REGOLAMENTO PER  
L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

*Approvato con deliberazione del C.C. n. 9 del 26/02/2025*

## **SOMMARIO**

### **Articolo 1**

*Oggetto del Regolamento*

### **Articolo 2**

Istituzione, presupposto e decorrenza dell'imposta

### **Articolo 3**

Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

### **Articolo 4**

Misura dell'imposta e limiti dell'applicazione

### **Articolo 5**

Esenzioni

### **Articolo 6**

Versamento dell'imposta

### **Articolo 7**

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

### **Articolo 8**

Controllo e accertamento imposta

### **Articolo 9**

Sanzioni amministrative

### **Articolo 10**

Riscossione coattiva

### **Articolo 11**

Rimborsi

### **Articolo 12**

Contenzioso

### **Articolo 13**

Pubblicità

### **Art. 14**

Funzionario Responsabile dell'imposta

**Art. 15**

Disposizioni transitorie e finali

## **Articolo 1**

### **Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 per l'istituzione, nel Comune di Coreglia Antelminelli dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 23/2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

## **Articolo 2**

### **Istituzione, presupposto e decorrenza dell'imposta**

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 esclusivamente per il finanziamento, totale o parziale, degli interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché degli interventi di manutenzione e recupero, di fruizione e valorizzazione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali, ed anche dei relativi servizi pubblici locali, ricadenti nel territorio del Comune di Coreglia Antelminelli.
2. Il presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Coreglia Antelminelli, come individuate nell'allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento.
3. È altresì presupposto dell'imposta la locazione breve di immobili ubicati nel territorio comunale. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. n. 50/2017, per locazione breve si intende la locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusa quella che prevede la prestazione di servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei

locali, effettuata da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che svolgono attività di intermediazione immobiliare ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

4. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1° aprile al 31 ottobre di ogni anno, fatto salvo quanto stabilito nelle Disposizioni transitorie e finali del presente regolamento.

5. La Giunta Comunale presenta annualmente al Consiglio una relazione sulla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Rientrano nel presupposto d'imposta anche i pernottamenti in immobili ammobiliati che vengono locati, in tutto od in parte, per uso turistico, da gestori professionali e non. Tra gli immobili di cui al periodo precedente rientrano anche quelli che vengono locati anche solo per alcuni periodi dell'anno.

### **Articolo 3**

#### **Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari**

1. I soggetti passivi dell'imposta sono individuati in coloro che pernottano nelle strutture ricettive e non risultano residenti nel Comune di Coreglia Antelminelli.

2. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al presente regolamento con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

3. Il gestore è il soggetto che, a qualsiasi titolo, gestisce le strutture ricettive di cui all'art. 2.

4. Nel caso di locazioni brevi, così come definite all'art. 4, comma 1, del Dl. n. 50/2017, ovvero di contratti di locazione di immobili ad uso

abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, il responsabile del versamento dell'Imposta è, alternativamente:

a) il soggetto che loca l'immobile, qualora il soggetto che abbia proceduto ad espletare l'attività di intermediazione immobiliare o che disponga di un portale telematico non abbia anche provveduto ad incassare o ad intervenire nel pagamento del canone di affitto o del corrispettivo;

b) il soggetto intermediario, qualora quest'ultimo provveda all'incasso del canone o del corrispettivo, ovvero intervenga nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi.

5. Ai sensi dell'art. 5-quinquies, del Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146, ai gestori delle strutture ricettive è attribuita la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.

## **Articolo 4**

### **Misura dell'imposta e limiti dell'applicazione**

1. La misura dell'imposta è stabilita annualmente con provvedimento della Giunta Comunale entro i termini di approvazione stabiliti dalla legge.

2. L'imposta è determinata per persona e per pernottamento; essa è differenziata secondo criteri di gradualità in relazione alle tipologie e alla classificazione delle strutture ricettive definite dalla normativa regionale.

3. L'imposta non si applica oltre il 5° giorno di soggiorno consecutivo nella medesima struttura ricettiva.

## **Articolo 5**

### **Esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Coreglia Antelminelli;
- b) i minori fino al compimento dei 10 anni di età;
- c) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, ed i loro accompagnatori, in ragione di un accompagnatore per ogni portatore di handicap;
- d) i soggetti che assistono degenti ricoverati presso strutture socio-sanitarie del Comune di Coreglia Antelminelli e dei Comuni limitrofi;
- e) gli autisti di pullman e gli accompagnatori che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati di turisti, l'esenzione si applica per ogni autista e per un accompagnatore ogni venti turisti;
- f) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
- g) gli ospiti istituzionali (gemellaggi, ecc.) del Comune di Coreglia Antelminelli;
- h) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- i) il personale appartenente alla Polizia di Stato e alle altre forze armate, che si trova a svolgere attività di ordine e sicurezza;
- l) i lavoratori dipendenti e gli studenti che si trovano a soggiornare in ragione del lavoro o della scuola frequentata.

2. L'applicazione delle esenzioni di cui al comma 1, lettera a) e b) è subordinata alla verifica, da parte del gestore della struttura ricettiva, del documento di identità esibito dal soggetto passivo.

3. L'applicazione delle esenzioni di cui al comma 1, lettere da c) a l), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di una dichiarazione, resa in base alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR. n. 445/2000 e s.m.i.

## **Articolo 6**

### **Versamento dell'imposta**

1. Il gestore della struttura, o il soggetto indicato all'art. 3, comma 4 del presente regolamento, è responsabile del versamento dell'Imposta di soggiorno a favore del Comune con diritto di rivalsa nei confronti del soggetto pernottante. Nel caso di esercizio del diritto di rivalsa, i soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, o al soggetto indicato all'art. 3, comma 4, del presente regolamento, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse. Nel caso di gruppi organizzati composti da oltre 20 turisti, il gestore della struttura può rilasciare una ricevuta unica.

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento, al Comune, dell'imposta di soggiorno dovuta con le seguenti modalità:

- entro il giorno 15 del mese di luglio, per i pernottamenti avvenuti nei mesi di aprile, maggio e giugno;
- entro il giorno 15 del mese di ottobre per i pernottamenti avvenuti nei mesi di luglio, agosto e settembre;
- entro il giorno 15 del mese di novembre, per i pernottamenti avvenuti nel mese di ottobre;

3. Se il quindicesimo giorno del mese coincidesse con il sabato o con giorno festivo, il versamento dovrà essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

4. Il gestore della struttura ricettiva effettua i versamenti con le seguenti modalità:

- a) mediante modello di pagamento unificato F24;
- b) mediante modello di pagamento PagoPa;



c) altra modalità stabilita dal Comune;

5. Il gestore della struttura ricettiva, unitamente alla quietanza del versamento, trasmette un prospetto riepilogativo delle presenze trimestrali sulla base della modulistica messa a disposizione da parte dell'Ufficio Tributi.

## **Articolo 7**

### **Obblighi dei gestori delle strutture ricettive**

1. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti circa l'applicazione e l'entità dell'imposta di soggiorno, mediante specifici avvisi.

2. Essi hanno l'obbligo di dichiarare trimestralmente all'Ente, alle scadenze di cui all'art. 6, comma 2, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre ed il relativo periodo di permanenza (distinguendo tra quelli soggetti al pagamento dell'imposta e quelli soggetti ad esenzione), l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa. La comunicazione trimestrale delle presenze, unitamente alle quietanze di pagamento dell'Imposta da parte dei soggetti pernottanti, deve essere presentata utilizzando i moduli presenti sul sito istituzionale dell'Ente preferibilmente a mezzo posta elettronica certificata.

3. La dichiarazione annuale, contenente il riepilogo dei pernottamenti dell'anno solare, è trasmessa telematicamente da parte del gestore della struttura entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, utilizzando il tracciato approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

4. La dichiarazione dovrà essere prodotta, anche in assenza di pernottamenti, alle scadenze di cui al comma 3.

5. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di conservare per 5 anni la documentazione relativa ai pernottamenti, all'attestazione di

pagamento dell'imposta da parte di coloro che soggiornano nelle strutture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune di Coreglia Antelminelli.

## **Articolo 8**

### **Controllo e accertamento imposta**

1. Il Comune di Coreglia Antelminelli, avvalendosi del proprio Ufficio Tributi, effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.
2. Gli avvisi di accertamento per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione e per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta sono motivati e notificati al gestore della struttura ricettiva o al soggetto individuato all'art. 3, comma 4, a pena di decadenza, entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione od il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
3. Nel caso in cui il gestore della struttura non ottemperi alla presentazione della dichiarazione nei termini di cui all'art. 6, del presente Regolamento e nel caso in cui la documentazione presentata risulti inattendibile, l'Imposta dovuta sarà determinata induttivamente ai sensi dell'art. 2729, del Codice civile, assumendo quali parametri rilevanti il numero dei posti letto della struttura, la percentuale di saturazione mensile delle strutture ricettive presenti nel territorio comunale ed un pernottamento medio di soli adulti per 5 giorni. La percentuale di saturazione mensile è determinata annualmente con Delibera di Giunta Comunale.

## Articolo 9

### Sanzioni amministrative

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dal 100% al 200% dell'importo dovuto. Al procedimento di irrogazione di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'art. 17, del Dlgs. n. 472/1997.
4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo nonché del recupero dell'imposta l'Amministrazione potrà:
  - a) richiedere ad altri uffici pubblici dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive;
  - b) invitare i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
  - c) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati;
  - d) avvalersi delle informazioni desunte dall'anagrafe tributaria;

6. Per la violazione dell'obbligo di comunicazione trimestrale delle presenze di cui all'art. 7, comma 2, da parte del soggetto obbligato alla comunicazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 Euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689. L'Ufficio competente alla contestazione della sanzione è l'Ufficio Tributi.

## **Articolo 10**

### **Riscossione coattiva**

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

## **Articolo 11**

### **Rimborsi**

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposita richiesta all'Ufficio Tributi del Comune di Coreglia Antelminelli da parte del gestore della struttura, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine del versamento di imposta.

2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro quindici.

## **Articolo 12**

### **Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

## **Articolo 13**

### **Pubblicità**

1. Il presente regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio on line sul sito web del Comune di Coreglia Antelminelli.

2. Ai sensi dell'art. 13, comma 15-quater, del Dl. n. 201/2011, così come modificato dall'art. 15-bis, del Dl. n. 34/2019, a decorrere dall'anno 2020 il presente regolamento sarà inviato al Mef esclusivamente per via telematica. Le disposizioni ivi contenute avranno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201/2011

## **Art. 14**

### **Funzionario Responsabile dell'imposta**

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

## **Art. 15**

### **Disposizioni transitorie e finali**

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dalla data di cui all'art. 13, comma 2, del presente Regolamento.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente applicabile all'Imposta di Soggiorno.

**Allegato n. 1 – Articolazione delle strutture ricettive ai fini della  
graduazione delle tariffe dell'Imposta di soggiorno**

<b>STRUTTURE RICETTIVE</b>
<b>ALBERGHIERE</b>
Alberghi a 5 stelle
Alberghi a 4 stelle
Alberghi a 3 stelle
Alberghi a 2 stelle
Alberghi a 1 stella
Alberghi diffusi

<b>STRUTTURE RICETTIVE</b>
<b>EXTRAALBERGHIERE</b>
Residenze d'epoca
Residence
Affittacamere e Bed & Breakfast
Case e appartamenti per vacanze
Immobili utilizzati per le occasioni brevi di cui all'art. 4 del DL n. 50/2017
Case per ferie
Campeggi

<b>ATTIVITA' AGRITURISTICHE</b>
Attività agrituristiche